



DETERMINAZIONE N. **485** del **10 MAR 2015** Atti n. 1205/2006

CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE "GAETANA AGNESI" DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI STAGES E TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER GLI ALLIEVI DI SCUOLA SUPERIORE.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per studenti dell'Istituto Magistrale Statale "Gaetana Agnesi" di Milano, con sede legale in Milano, via Tabacchi, 17/19 (CF 80126210154), stipulata in data 17.10.2006 in esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 2602 del 06.11.2006;

VISTA la nota del 25.02.2015, con la quale il medesimo Istituto ora denominato Liceo Statale "Gaetana Agnesi", chiede l'aggiornamento del rapporto convenzionale de quo, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione per l'effettuazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento e di alternanza Scuola-Lavoro, per i propri allievi, nonché – contestualmente – l'autorizzazione al tirocinio di alcuni propri studenti, da svolgersi - dal 16.03.2015 al 27.03.2015 - sulla base delle prescrizioni contenute nei corrispondenti Progetti Formativi;

ESAMINATO il testo della proposta di convenzione prodotta dal Liceo e verificato che i contenuti sono adeguati rispetto alla nuova normativa di riferimento nazionale e regionale, poiché i tirocini in parola si inseriscono pienamente all'interno dei percorsi curriculari scolastici, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa;

TENUTO CONTO che i suddetti atti convenzionali non assumono rilevanza di accordo quadro, bensì esauriscono la loro efficacia al termine dell'anno scolastico 2014/2015 con il completamento dei tirocini individuali richiesti e, precisamente, per gli alunni: Uguccioni Lorenzo, Malengo Federica e Laura Noora Abdellal, tutti iscritti al quarto anno scolastico;

CONDIVISA l'esigenza e l'importanza di concorrere allo sviluppo di adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, anche al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal dr. Ernesto Leva, della U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Struttura presso la quale tutti i tirocinanti svolgeranno le attività previste nei rispettivi progetti formativi individuali;

TENUTO CONTO, altresì, che le funzioni di tutor saranno svolte dallo stesso dr. Ernesto Leva, salvo successiva diversa individuazione;



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **485** del **10 MAR. 2015**

Atti n. 1205/2006

DATO ATTO che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico della Fondazione e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile da parte dell'Istituto scolastico;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

1. di approvare la stipula della convenzione per l'effettuazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento individuale con il Liceo Statale "Gaetana Agnesi", con sede legale in Milano, via Tabacchi, 17/19 (CF 80126210154), per i propri allievi, secondo il testo allegato – quale parte integrante e sostanziale – al presente provvedimento;
2. di autorizzare il tirocinio di orientamento degli studenti: Uguccione Lorenzo, Malengo Federica e Laura Noora Abdellal, da svolgersi sulla base delle prescrizioni contenute nei corrispondenti Progetti Formativi e nel periodo dal 16.03.2015 al 27.03.2015, presso la UOC di Chirurgia Pediatrica di questa Fondazione, sotto la supervisione e tutoraggio del dr. Ernesto Leva;
3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui trattasi, non comporta alcuna spesa per questa Fondazione e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Istituto scolastico;
4. di autorizzare l'invio del presente provvedimento alle strutture interessate, per il rispettivo seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Fancelli

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

REGISTRATA NELLELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **10 MAR. 2015** AL N. **485**

IRCCS di natura pubblica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "G. AGNESI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

Cod.mecc. MIPM03000T- C.F. 80126210154 -

Sede Centrale: Via Tabacchi, 17/19 - 20136 - Milano - Tel. 0258100671 - fax 0258112846

Succursale: Via Carlo Bazzi, 18 - 20141 - Milano - Tel. 028467572 - 0289506793 - fax: 028439979

E-mail: posta@liceoagnesimilano.it P.E.C.: mipm03000t@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.liceoagnesimilano.gov.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO/PERCORSO DI ALTERNANZA

Prot.n°. 485 IC.Stage del 16/03/2015 - tra 27/03/2015

Il Liceo Stat. "Gaetana Agnesi"

Via Tabacchi, 17

20136 MILANO

rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Vincolo

nato a Napoli il 29 marzo 1956

e

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale maggiore Policlinico

con sede legale in Via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano

rappresentato dal direttore generale dr- Luigi Macchi

nato a Gallarate il 15/08/1952

premessso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 comma 2 del D. L.vo. n. 77 del 15 aprile 2005 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento e percorsi di alternanza di cui al citato decreto legislativo

si conviene quanto segue

Art.1

L'Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti del Liceo Statale G. Agnesi per il numero massimo complessivo di tre studentesse per anno allo scopo di realizzare un tirocinio di formazione ed orientamento/un percorso di alternanza.

Art.2

I tirocini/percorsi di alternanza, che si configurano come integrazione del percorso formativo/periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

Art.3

Gli obiettivi, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione dei tirocini/percorsi di alternanza sono indicati nel Progetto Formativo Personalizzato di ciascun studente, condiviso e sottoscritto dai soggetti interessati. Nel progetto vengono indicati i nominativi dello studente, del docente tutor, del tutor formativo esterno, incaricati di seguire il corretto e proficuo svolgimento dello stesso.

Art.4

L'Istituto si impegna a garantire che lo studente usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possano derivargli dal partecipare all'attività dell'Ente ospitante (copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile presso la ASSICURAZIONE BENACQUISTA).

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori dell'azienda.

Gli estremi assicurativi delle predette assicurazioni sono indicate nel Progetto formativo personalizzato

fei

Art.5

L'Ente ospitante si impegna:

1. a far rispettare il Progetto di tirocinio/percorso di alternanza concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) ed in particolare ad accettare le modalità di controllo da parte dell'Ente Promotore previste dal Progetto (visite durante lo stage, controllo sulle mansioni svolte dallo studente ecc.)
2. a trasmettere alla scuola, per ogni studente, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto Formativo Personalizzato redatta dal tutor formativo esterno e, su richiesta, un attestato dell'attività svolta perché sia allegato al curriculum dello studente.
3. a segnalare tempestivamente alla Scuola qualsiasi incidente possa accadere allo studente nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
4. a procedere al trattamento dei dati personali degli studenti ricevuti attenendosi ai principi dell'art.29 D.L.vo 196/2003.
5. a compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione del D. L. vo 196/2003

Art.6

La Scuola si impegna a far sottoscrivere allo studente una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

1. svolgere le attività previste dal Progetto formativo personalizzato;
2. seguire le indicazioni del docente tutor e del tutor formativo esterno;
3. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente;
4. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio/percorso di alternanza per quanto attiene alle attività svolte ed ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il periodo di tirocinio;
5. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
6. redigere una relazione sull'attività svolta.

La Scuola s'impegna altresì a far sottoscrivere una dichiarazione liberatoria agli esercenti la patria potestà, nel caso di studenti minorenni, e agli studenti maggiorenni.

Art.7

L'attività svolta dagli studenti ai sensi della presente Convenzione non costituisce rapporto di lavoro.

Art.8

La realizzazione del tirocinio/percorso di alternanza non comporta per l'Ente e per la Scuola alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti dalla presente Convenzione.

Art.9

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata dell'anno scolastico in corso.

Art.10

Durante il periodo di presenza nell'Ente lo studente è tenuto all'osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno comunicate dal soggetto ospitante. Resta inteso che, in caso di grave scorrettezza da parte dell'allievo, il tirocinio/percorso di alternanza potrà essere interrotto in qualsiasi momento.

Art.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art.18 Legge 24 giugno 1997, n.196, al D.M. 25 marzo 1998, n.142 e al D.Lvo. n.77 del 15 aprile 2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 05-05-15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Vincolo

IL RESPONSABILE
DELL'ENTE

feri